II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1993

relativa all'attuazione provvisoria della rete informatizzata ANIMO in Italia

(93/227/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando che, al fine di assicurare l'attuazione della rete informatizzata ANIMO, la Commissione ha adottato tra l'altro la decisione 91/398/CEE [3], relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO), la decisione 91/585/CEE [4], che determina la configurazione minima di alcune apparecchiature relative alla rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO), la decisione 92/175/CEE [5], che identifica le unità della rete informatizzata ANIMO e ne stabilisce l'elenco, modificata dalla decisione 93/71/CEE [6], e la decisione 92/341/CEE [7], relativa alla ricerca informatizzata delle unità locali ANIMO;

considerando che, a causa di difficoltà amministrative e finanziarie, le autorità italiane non saranno in grado di rendere pienamente operativa la rete informatizzata ANIMO a partire dal 1° aprile 1993, come previsto dalle succitate decisioni;

considerando che, data la situazione, è opportuno prevedere misure transitorie della durata di un anno per quanto concerne l'attuazione in Italia della rete informatizzata ANIMO;

considerando che l'adozione di tali misure provvisorie non osta al rispetto da parte delle autorità italiane della decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri [8], in particolare dell'articolo 2;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga alle decisioni 91/398/CEE, 91/585/CEE, 92/175/CEE e 92/341/CEE, l'Italia è autorizzata ad attuare dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 1994 il sistema descritto in allegato.

2. Il regime derogatorio previsto al paragrafo 1 non esenta l'Italia dall'osservanza delle disposizioni previste dalla decisione 92/486/CEE.

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[2] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[3] GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.
[4] GU n. L 314 del 15. 11. 1991, pag. 54.
[5] GU n. L 80 del 25. 3. 1992, pag. 1.
[6] GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 39.
[7] GU n. L 188 dell'8. 7. 1992, pag. 37.
[8] GU n. L 291 del 7. 10. 1992, pag. 20.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

NORME TRANSITORIE

1. Ogni unità locale di cui alla decisione 92/175/CEE è collegata tramite telefax ad un'autorità regionale di coordinamento. Le autorità italiane adottano le misure necessarie affinché, in particolare, l'invio del messaggio venga effettuato rispettando i termini stabiliti nel quadro del sistema ANIMO.
2. L'unità centrale e ogni autorità regionale di coordinamento sono dotate di materiale informatico conforme alla decisione 91/585/CEE.
3. Ogni posto d'ispezione frontaliero ripreso nell'elenco di cui alla decisione 92/175/CEE è dotato di materiale informatico conforme alla decisione 91/585/CEE.
4. Nel caso in cui l'autorità regionale di coordinamento è situata in un posto d'ispezione frontaliero, sarà utilizzata la stessa attrezzatura.
5. L'elenco delle autorità regionali di coordinamento è la seguente:

Ancona
Bari
Campo di Trens
Campogalliano
Catania
Fiumicino
Livorno
Genova
Gorizia
Milano
Napoli
Pollein
Porto Torres
Torino
Verona
Reggio Calabria
Pescara.